

chè la Commissione aveva mantenuto il suo comma.

BERTINI, *ministro di agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Non ho niente da aggiungere alle ragioni che sono state dette dall'onorevole Giavazzi. Si tratta di terreni appartenenti ai comuni, e che possono essere sottoposti all'obbligo del bonificamento. Costituire per essi una azienda è mettere i comuni in condizione di poter corrispondere all'obbligo del bonificamento, almeno finchè avranno questi terreni. Il giorno che non li abbiano più allora verrà a mancare la applicabilità dell'ultimo comma.

PRESIDENTE. Metto a partito l'emendamento Giavazzi-Giuffrida.

VALENTINI ETTORE. Chiedo che si proceda alla votazione per divisione.

PRESIDENTE. Sta bene. Metto a partito i primi due commi degli emendamenti sostitutivi dell'articolo 5 degli onorevoli Giavazzi e Giuffrida.

(Sono approvati).

Metto a partito l'ultimo comma dell'emendamento sostitutivo degli onorevoli Giavazzi e Giuffrida, che è del resto identico all'ultimo comma dell'articolo 5 identico al disegno di legge nel testo della Commissione.

(È approvato).

Dall'onorevole Presutti è stato presentato un articolo aggiuntivo firmato anche dagli onorevoli Veneziale, Mancini Augusto, Pascale, Buonocore, Sandulli, Mazzarella, D'Alessio, Caporali, Crisafulli Mondio, Baviera, Baldassarre.

« Si fa luogo alla espropriazione allorchè vi sia domanda di contadini che si obblighino ad acquistare dall'Istituto espropriante il terreno a lotti e depositino la quarta parte della indennità di espropriazione.

« Si fa luogo alla censuazione forzosa quando gli enti di cui alle lettere b) c) e d) dell'articolo 6, presentino un piano di bonificamento agrario che venga approvato dalla Commissione provinciale e venga offerta idonea garanzia per la esecuzione delle migliorie. La costruzione dei centri di colonizzazione di cui all'articolo 16 è condizione sufficiente per ottenere la dichiarazione di obbligatorietà della enfiteusi.

« Non sono soggetti ad espropriazione nè a censuazione obbligatoria i fondi che vengono gestiti in economia dai rispettivi proprietari. »

L'onorevole Pascale ha facoltà di svolgerlo. PASCALE. Lo mantengo e rinunzio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, la Commissione, accetta questo articolo aggiuntivo ?

DRAGO, *relatore*. Non lo accetta.

PRESIDENTE. E il Governo.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Nemmeno.

PRESIDENTE. Metto a partito questo articolo aggiuntivo, non accettato nè dal Governo nè dalla Commissione.

(Non è approvato).

Art. 6.

« Per gli scopi di cui all'articolo 1, l'espropriazione e l'occupazione temporanea possono essere pronunciate:

a) a favore dell'Istituto Nazionale per la colonizzazione interna;

b) a favore delle provincie e dei comuni che costituiscano una azienda agraria autonoma, secondo le disposizioni da emanarsi con il regolamento;

c) a favore di associazioni agrarie o enti aventi personalità giuridica;

d) a favore di società cooperative, loro federazioni o consorzi, di società anomine od in accomandita o in nome collettivo, legalmente costituite, che abbiano finalità agricole, e uniformino il proprio statuto alle prescrizioni stabilite nel regolamento;

e) a favore di concessionari di opere di bonifica idraulica di prima categoria e dei consorzi che eseguono opere di seconda categoria, o opere idrauliche di terza categoria. Ad essi spetta un diritto di preferenza in confronto a qualunque altro richiedente nei riguardi dei terreni compresi nella concessione ».

Faccio rilevare che questo articolo dovrebbe essere modificato nella prima parte, ossia bisognerebbe sopprimere le parole « l'occupazione temporanea », in relazione colle precedenti deliberazioni della Camera.

A questo articolo 6 sono stati presentati tre emendamenti. Il primo è dell'onorevole Valentini Ettore, firmato anche dagli onorevoli Caetani, Fontana, Acerbo, Franceschi:

« L'espropriazione può essere pronunciata:

a) a favore dell'Istituto Nazionale per la colonizzazione interna;